

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei deputati **NARDUCCI, CESARIO Bruno, PELLEGRINO, LI CAUSI**

---

Definizione della figura professionale del Chinesiologo e disciplina  
delle attività fisico-motorie gestite dai privati

---

*Presentata il 17 aprile 2007*

---

ONOREVOLI COLLEGHI ! – L’Unione Europea è intervenuta a più riprese a occuparsi delle attività di movimento umano e razionale dei propri cittadini, in una società e in un’epoca in cui la sedentarietà, va diffondendo abitudini quotidiane fortemente contrarie alla salute. Essa, infatti, è giunta al punto di dichiarare, in occasione della proclamazione del 2004 dell’anno dell’educazione attraverso lo sport, che l’utilizzo di questo strumento va visto anche in funzione della maggiore coesione dell’Unione medesima. In questo senso la presente proposta di legge intende non soltanto riconoscere la professione del chinesiologo, definizione quest’ultima attribuita ai laureati in scienze motorie e agli ex diplomati Isef, ma anche regolamentare il funzionamento delle strutture in qualunque modo destinate

all’esercizio delle attività fisico-motorie dei cittadini. E ciò, nel contempo, attivando una circolazione virtuosa di laureati europei in scienze dell’educazione fisica e dello sport, a vantaggio, in primo luogo, dei cittadini italiani residenti all’estero, che oggi sono titolari del diritto di voto nel nostro paese.

Con specifico riferimento alla professione del chinesiologo va notato che essa non è specificamente regolamentata all’interno dell’Unione Europea. Tuttavia la Commissione al riguardo ha sempre incentivato la formazione di piattaforme d’accordo tra i vari paesi anche per iniziare a orientare le sue decisioni in materia. In questo senso sarà opportuno che tali piattaforme si formino in modo comune almeno tra due paesi per iniziativa delle stesse associazioni nazionali di categoria.

## XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI

In Italia, da qualche decennio, l'attività fisico-motoria con finalità prevalenti di mantenimento del benessere fisico e mentale del corpo sono svolte in larga misura da soggetti privati attraverso palestre, centri fitness, SPA, centri sportivi polivalenti, ecc.

L'aumento dell'attività di movimento, in senso prevalentemente fisico-sportiva, nel nostro paese è quantificata oggi a livelli di oltre i 60% della popolazione generale, con punte prevalenti nell'attività giovanile, ma con livelli percentuali abbastanza elevati per quella adulta. Tale domanda si concentra prevalentemente sulle attività di movimento diverse da quelle sportive tradizionali mentre l'offerta tende a presentare caratteristiche quasi del tutto privatistiche. Secondo gli ultimi dati Istat e le conseguenti elaborazioni del Cnel, emerge infatti che l'80% degli italiani sostengono finanziariamente in proprio l'attività di movimento, che la svolgono al 65% in strutture a pagamento e solo al 17% in strutture gratuite (il resto lo fa in casa propria o in scenari naturali).

Alla luce di questi dati e ulteriori loro elaborazioni emerge che neppure il 30% di questo movimento si incanala nello sport organizzato (sia dilettantistico che professionistico). Così mentre lo sport organizzato mostra una più puntuale strutturazione, grazie soprattutto al Coni e alle sue Federazioni e agli enti promozione sportiva che assicurano una pratica corretta delle discipline sportive, in ambito privatistico l'assenza di regole e di norme apposite favorisce gestioni avventurose e comportamenti spesso contrari alla salute. Sotto questo profilo appare riduttivo inquadrare il problema solo dal punto di vita delle attività sportive dal momento che ormai la stragrande maggioranza dei cittadini attendono ad attività di movimento senza alcuna pretesa sportiva ma con sole finalità igieniche. L'altro lato preoccupante del problema è che le strutture destinate a ospitare giovani e meno giovani per l'attività di

movimento, come rivelano le sempre più frequenti inchieste giudiziarie, divengono sovente ambiti nei quali si fa smercio di sostanze stupefacenti. Trattandosi questo, in particolare, di un settore che fuoriesce dalle attività sportive tradizionali – egregiamente coordinate dallo sport organizzato - e da quelle di riabilitazione – ricadenti correttamente in ambito sanitario - esso investe trasversalmente diverse competenze ma, nella sostanza, intorno a esso si finisce per creare una zona grigia sempre più ampia nella quale è urgente l'intervento del legislatore per fissare alcune regole essenziali nell'interesse dei cittadini e della serietà delle prestazioni loro offerte.

Infatti, anche le attenzioni delle diverse legislazioni regionali in questo ambito per lo più si fermano a enunciazioni di carattere generale ispirate soprattutto a preoccupazioni di benessere psico-fisico dei cittadini -, un interesse che viceversa concentrano maniera quasi esclusiva nei confronti dello sport organizzato e, il più delle volte, tiene conto solo delle espressioni agonistiche più elevate. D'altronde il dettato della riforma del titolo V della Costituzione, attribuendo alle Regioni una potestà concorrente con lo Stato, da un punto di vista strettamente lessicale, quando parla di 'ordinamenti sportivi', sembra giustificare l'assenza di queste dall'ambito più generale dell'attività di movimento che non rivestano un carattere strettamente 'sportivo'.

Nel porre ordine a queste attività, posto che sia lecito lasciare alle dinamiche del mercato l'aspetto della proprietà e quello della loro gestione organizzativa ed economica, pare indispensabile individuare un livello di responsabilità tecnico-scientifica in queste strutture da affidare alle uniche figure professionali che, nel sistema dell'ordinamento scolastico-universitario italiano, sembrano più attrezzate ad assolverlo in maniera adatta. Ossia i chinesiologi, il cui piano di studio, contemplando materie di tipo medico-sanitario, formativo-sportivo, tecnico-sportivo,

## XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI

conoscenze storiche, sociologiche, pedagogiche, giuridiche ed economiche in materia di sport, appare quello più idoneo a dare garanzie di serietà in questo tipo di attività.

La molteplicità e possibilità accademiche legate a questo tipo di indirizzo universitario – dalla laurea triennale a quella specialistica, ai master specifici – consente oltretutto un utilizzo di queste figure in modo articolato e commisurato alla complessità dei compiti e delle strutture che sono chiamati a sovrintendere. Infatti essi potranno essere deputati a dirigere sia strutture semplici, come palestre orientate verso le attività semplicemente ginniche, sia altre più complesse, come centri polifunzionali in cui potranno essere richieste lauree specialistiche e master. La presenza di decine di migliaia di laureati in queste materie nel paese consente la teorica copertura di tali ruoli nel settore privato, mentre l'attuale previsione normativa potrà aprire nuovi sbocchi lavorativi per molti giovani che si affacciano in questo campo e trovano viceversa sbarrati gli ingressi nel sistema scolastico e sanitario.

Alle attività che costoro saranno chiamati a coordinare saranno preposti, oltre ai chinesologi, anche istruttori formati sia nell'ambito formativo regionale, sia quelli creati dal sistema sportivo, a garanzia della professionalità delle prestazioni, sia quelli prodotti dal sistema sanitario. Alcuni istruttore od operatore dovrà essere impiegato in queste realtà che sia in possesso di questo genere di titoli e ad assicurare il rispetto di queste disposizioni saranno chiamati gli uffici ispettivi del ministero del lavoro e le Asl, mentre alle regioni saranno affidati compiti di programmazione e di indirizzo in merito alla realizzazione e all'ubicazione di tali strutture. Queste potranno affidare le relative funzioni amministrative agli enti locali.

Va infine osservato che la presente proposta di legge non comporta alcun onere a carico dello Stato e delle Regioni

## XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*La figura professionale del chinesiologyo*

Al fine di valorizzare il movimento umano razionale attivo, comunque finalizzato, e garantire il corretto svolgimento delle attività fisico-motorie all'interno di strutture gestite da soggetti pubblici e privati, è introdotta nell'ordinamento la figura professionale del chinesiologyo (laureato in scienze motorie o altre classi affini, rientranti nella tipologia dell'educazione fisico-sportiva, previste dell'ordinamento italiano o riconosciute nell'ambito dell'Unione Europea).

L'ambito di intervento dei chinesiologyi si potranno estendersi alle varie forme di ginnastica attiva, preparatoria, educativa e compensativa nelle attività sportive e di benessere psico-fisico e, in campo socio e/o sanitario, alle pratiche legate alla prevenzione, rieducazione e alla disabilità motoria.

## Art. 2.

*Laureati nell'Unione Europea*

Le attività di cui all'articolo precedente potranno essere esercitate anche dai laureati in discipline sportive e dell'educazione fisica presso altre università europee i cui titoli siano riconosciuti dall'ordinamento del paese di appartenenza.

I cittadini italiani residenti all'estero potranno esercitare queste attività in Italia attraverso una semplice dichiarazione di possesso dei requisiti della presente legge.

Al fine di agevolare l'individuazione della figura del chinesiologyo negli Stati dell'Unione Europea i riconoscimenti delle professioni potranno scaturire da accordi stipulati in tal senso tra l'Italia e uno o più paesi membri.

Iniziative di riconoscimento della professione del chinesiologyo potranno essere assunte dalle

associazioni professionali di categoria nazionali sulla base di apposite piattaforme programmatiche.

## Art. 3

*Ambiti di svolgimento della professione*

I soggetti ai quali venga riconosciuta la qualifica di chinesiologyo potranno esercitare la loro professione all'interno del sistema sanitario, socio-sanitario e in quello delle attività psico-fisiche.

Al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività fisico-motorie all'interno di strutture gestite da soggetti privati (palestre, centri fitness, centri sportivi polifunzionali con analoga destinazione etc.) dovranno essere dirette e/o gestite da chinesiologyi.

## Art. 4.

*Responsabilità gestionali nelle strutture sportive private*

Le strutture di proprietà dei privati non potranno svolgere la loro attività se non dimostrano di possedere nel proprio organico un dirigente chinesiologyo cui è affidata la responsabilità tecnico-scientifica dell'attività svolta e il controllo del personale istruttore operante nella struttura. Le aziende che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge fossero già costituite, dovranno segnalare agli enti competenti il possesso dei requisiti di cui sopra e, nel caso si rivelassero inadempienti, avranno un anno di tempo per mettersi in regola.

Gli esercenti attività di cui al precedente comma hanno l'obbligo di impiegare nelle loro strutture, con la qualifica di istruttori o preparatori, oltre i chinesiologyi, soltanto soggetti in possessori di titoli professionali specifici rilasciati dalla Regione, da un altro ente pubblico abilitato o dalle Federazioni del Coni oppure titoli internazionali rilasciati da

## XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI

istituzioni universitarie o federazioni sportive internazionali o di altri paesi.

La responsabilità dell'impiego e del controllo dei titoli di queste ultime figure è affidata al dirigente tecnico scientifico di cui al primo comma.

## Art. 5

*Tipologie di responsabilità gestionali*

Nelle strutture caratterizzate da un'unica linea di attività fisico-motoria la funzione di dirigente tecnico-scientifico dovrà essere ricoperta da uno chinesologo, in possesso di una laurea in scienze motorie o di diploma Isef o laurea in educazione fisico-sportiva ottenuta presso un'università europea o internazionale e valida sul territorio europeo di pari livello.

Nelle strutture caratterizzate da una maggiore complessità di attività, in cui accanto a una linea di attività motoria, se ne svolgono anche altre molteplici di natura per lo più sportiva o riabilitativa, il dirigente tecnico-scientifico chinesologo dovrà essere in possesso di una laurea specialistica o di un master universitario di primo livello in scienze motorie o fisico-sportive o altre riconosciute tali a livello europeo di pari livello.

Nell'ipotesi che le attività gestite dal centro richiedano prestazioni di tipo riabilitativo dovranno essere impiegate le figure professionali previste per tali tipologie dal sistema sanitario.

## Art. 6

*Compiti delle Regioni*

Al fine di ottimizzare la localizzazione e razionalizzare lo svolgimento delle relative attività, le Regioni potranno svolgere i compiti di programmazione e di indirizzo che si rendessero necessari in collaborazione con le Associazioni professionali di categoria. Tali compiti dovranno essere espletati attraverso lo strumento delle autorizzazioni, soprattutto in

ordine alla creazione e alla dislocazione di tali centri in funzione delle esigenze della popolazione ed eventualmente di incentivazione di tali attività, tenuto conto anche delle possibilità di questi di operare personale qualificato.

Le relative funzioni amministrative dovranno essere attribuite agli enti locali.

## Art. 7

*Attività di controllo*

Le attività di controllo del possesso dei requisiti di cui al comma precedente è attribuito alle Asl e alle strutture periferiche del ministero del lavoro che, in caso di assenza delle medesime, dovranno procedere all'immediata sospensione dell'attività del centro fino alla relativa regolarizzazione. In caso di recidiva si procederà alla chiusura dell'attività svolta all'interno dell'esercizio.

## Art. 8

*Associazioni sportive*

Le associazioni sportive che intendessero svolgere le attività di cui alla presente previsione normativa, pur nell'ambito delle disposizioni che le disciplinano, sono tenute ai medesimi obblighi delle società private, con l'esclusione dell'obbligo di instaurare un rapporto di lavoro dipendente con le figure professionali qui previste.

Le medesime disposizioni si applicano alle strutture pubbliche che, a qualunque titolo, intendano svolgere analoghe attività a carattere privatistico, per le quali tuttavia è consentito il ricorso a siffatte figura anche sotto forma di consulenze specifiche, purché ne sia garantita la professionalità.

## Art. 9.

*Norma finanziaria*